

DDL 1582

EMENDAMENTI

ARTT. 29 - 53

(vol. V)

BOZZA NON CORRETTA

3 AGOSTO 2014

AS 1582

Emendamento

Art. 29

Al comma 1, capoverso ¹¹ comma 52, terzo periodo, dopo le parole "L'iscrizione nell'elenco è", aggiungere le parole "obbligatoria e"

De Petris

De Petris

29.1


AS 1582

Emendamento

Art. 29

Al comma 1, capoverso "52", ultimo periodo, sostituire le parole: «La prefettura effettua verifiche periodiche» con le seguenti: «La prefettura del territorio in cui ha sede legale l'impresa effettua verifiche almeno semestrali»

Gjarrusso, Puglia, Girotto



29.2

AS 1582

Emendamento

Art. 29

Al comma 1, capoverso "52-bis", sopprimere le parole da: «anche ai fini» fino a: «è stata disposta».

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cri

29.3

~~222~~ 605

AS 1582

Emendamento

Art. 29

Al comma 1, dopo il capoverso "52-bis", aggiungere il seguente:

«52-ter. Gli elenchi di cui al comma 52 confluiscono su base nazionale in quelli previsti all'articolo 45 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cm.

29.H


AS 1582

Emendamento

Art. 29

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le parole: «sei mesi».

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



29.5

124 607

AS 1582

Emendamento

Art. 29

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione si intendono risolti senza ulteriori oneri per i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.»

Giarrusso, Puglia, Girotto

Giarrusso

29.6

AS 1582

Emendamento

Art. 29

Art. 29

Dopo il comma 2,

Aggiungere, in fine, il seguente ~~comma~~:

«2-bis. All'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la lettera e) è soppressa.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Luigi

29.7

AS 1582

Emendamento

Art. 30

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da personale» aggiungere le seguenti:
«proveniente dalla soppressa AVCP».*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Am.

30.1

AS 1582

Emendamento

Art. 30

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «o dalle direzioni nazionale e distrettuali antimafia.»

sequenti

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crini

30.2

AS 1582

Emendamento

Art. 30

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «verifica, in via preventiva» inserire le seguenti: «entro e non oltre trenta giorni dalla loro pubblicazione.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Em.

30.3

AS 1582

Emendamento

Art. 30

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) effettua un controllo approfondito sulle procedure di affidamento di tutti i lavori e le forniture di importo superiore alla soglia di centomila euro riguardanti EXPO 2015 e provvede a segnalare eventuali irregolarità e anomalie.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Fun.

30.4

AS 1582

Emendamento

Art. 30

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Presidente dell'ANAC dispone, in via consultiva, di funzioni di monitoraggio e verifica sui lavori inerenti la realizzazione e l'esercizio della ferrovia Torino-Lione nella sezione transfrontaliera franco-italiana di cui alla legge 23 aprile 2014, n. 71. Nell'ambito di queste funzioni l'ANAC esprime pareri non vincolanti sui lavori nella sezione transfrontaliera che comunica alle autorità competenti del Governo francese così nel rispetto dell'accordo di cui alla medesima legge. Ai fini di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui sopra il Governo provvede a emanare i necessari provvedimenti.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis il Presidente dell'ANAC può avvalersi del supporto della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e del Prefetto di Torino.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crimi

30.5

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessò che:

la disposizione di cui all'articolo 30 del decreto-legge in esame affida al Presidente dell'ANAC – che si potrà avvalere di un'apposita unità operativa - il compito di indagare sulla regolarità e sulla trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del "grande evento" EXPO 2015;

nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha colpito l'Expo 2015 risultano coinvolgimenti connessi ad appalti della società Sogin per disattivare e smantellare (decommissioning) gli impianti nucleari dismessi e gestire i rifiuti radioattivi, a seguito dell'esito dei referendum abrogativi del 1987;

impegna il Governo:

alla luce della particolare delicatezza della materia della gestione dei rifiuti radioattivi, ad informare le Commissioni competenti della Camera e del Senato in ordine ai risultati dei controlli sugli appalti indicati in premessa.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

6 / 1582 / 82 / 1

AS 1582

Emendamento

Art. 31

Al comma 1, sostituire la parola: «o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)», con la seguente: «ed all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cr

31.1

AS 1582

Emendamento

Art. 31

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o irregolarità deve essere basato su elementi certi e documentati. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura presa ai danni dell'autore è motivata da ragioni estranee alla segnalazione effettuata dal medesimo autore.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

(Crimi)

31.2

AS 1582

Emendamento

Art. 31

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'autore di una segnalazione di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, fermo restando che la somma di denaro spettante a titolo di premio non può essere superiore a 2 milioni di euro"».

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Em.

31.3

AS 1582

Emendamento

Art. 31

Dopo il comma 1)

Aggiungere, ~~in fine~~, il seguente comma:

"1-bis. Al comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "al Dipartimento della funzione pubblica" aggiungere le seguenti: "ed all'Autorità nazionale per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC)"

De Petris

De Petris

31.H

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 31 del decreto legge in esame reca modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'ANAC;

considerato che:

attualmente i dipendenti pubblici e privati a seguito di denunce di atti di corruzione e irregolarità subiscono molto spesso provvedimenti disciplinari, mobbing e licenziamenti;

la posizione dei cosiddetti *whistleblower* non viene adeguatamente tutelata nelle aziende, in ambito privato e pubblico, da fenomeni di *mobbing* e altre forme di vessazione o discriminazione che possano pregiudicarne l'integrità psicofisica o la carriera lavorativa.;

non viene nemmeno prevista una ricompensa, anche in termini monetari, nel caso il dipendente sia venuto a conoscenza di atti di corruzione o irregolarità, come invece è previsto in altri ordinamenti, ad esempio negli Stati Uniti, dove non solo il dipendente è tutelato, ma è addirittura incentivato a fare segnalazioni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attribuire all'autore di una segnalazione di reati o irregolarità, che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica amministrazione, una somma di denaro a titolo di premio, in percentuale rispetto alla somma recuperata a seguito del provvedimento di condanna definitiva della Corte dei conti.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crimi

6 / 1582 / 83 / 1

620

AS 1582

Emendamento

Art. 32

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «il Presidente dell'ANAC» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Prefetto competente, sentito il Presidente dell'ANAC, dispone la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto d'appalto, con il pagamento della sole spese sostenute e certificate. La prosecuzione dei lavori sarà affidata alla seconda azienda classificata nella gara d'appalto.»

Giarrusso, Puglia

Giarrusso

32.1

AS 1582

Emendamento

Art. 32

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Presidente dell'ANAC» con le seguenti: «l'ANAC»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Con

32.2

EMENDAMENO

ART. 32

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: " in presenza di" fino a "attribuibili ad" con le seguenti: "nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati".

Conseguentemente:

- a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: coinvolto con le seguenti: indagato;*
- b) *al comma 2, sostituire la parola: "coinvolto" con la seguente: "indagato", le parole: "ovvero nei casi più gravi" sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: "di appalto oggetto del procedimento penale";*
- c) *sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale, sono attribuiti agli amministratori tutti relativi i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso per l'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale per l'intera durata della misura";*
- d) *al comma 5, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua applicazione";*
- e) *al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "monitoraggio dell'impresa", inserire le seguenti: "limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale" e al terzo periodo, sostituire la parola: "prescrizioni" con la parola: "indicazioni";*
- f) *al comma 10 inserire, in fine, le seguenti parole: "ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua approvazione";*
- g) *inserire in fine il seguente comma: "10-bis. I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili davanti al giudice amministrativo."*

BERNINI

Bernini

BRUNO

Bruno

MANDELLI

Mandelli

32.3

AS 1582

Emendamento

Art. 32

Al comma 1, dopo le parole "lett. a) del presente decreto", ^{in tema di reato:} ~~aggiungere le parole~~ "fin dalla fase del procedimento penale corrispondente all'iscrizione della notizia di reato per una delle suddette fattispecie,"

De Petris

De Petris

32.4

AS 1582

Emendamento

Art. 32

Dopo il comma 1, ^{in fine} aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha diritto di ricevere notizie e informazioni e di richiedere atti e documenti sui procedimenti per i reati di cui al comma 1 del presente articolo, non coperti da segreto."

De Petris



32.5

AS 1582

Emendamento

Art. 32

Dopo il comma 1, ^{usare} aggiungere il seguente:

"1-bis. Il pubblico ministero, che proceda all'iscrizione della notizia di reato in un'ipotesi che potrebbe dare luogo alle misure straordinarie di gestione di cui al comma 1, deve subito informarne il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione."

De Petris

De Petris

32.6

~~AS 1582~~

Emendamento

Art. 32

Dopo il comma 1, ^{ultri}aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: <<3-ter. Quando siano disposti una misura cautelare o un rinvio a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'autorità giudiziaria procedente informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.>>"

De Petris

De Petris

32.7

EMENDAMENTO

ART. 32

Sopprimere il comma 8.

BERNINI *Bernini*
BRUNO *Bruno*
MANDELLI *Amendelli*

32.8



AS 1582

Emendamento

Art. 32

Al comma 10, sostituire le parole da: «sussista l'urgente» fino a: «ancorché» con le seguenti: «e qualora»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

(Crimi)

32.9

~~137~~ 629

EMENDAMENTO

ART. 33

Al comma 1, sostituire le parole: "può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima" con le seguenti: "chiede all'Avvocatura Generale dello Stato di esprimere".

BERNINI *Bernini*
BRUNO *Bruno*
MANDELLI *Manzoni*

33.1



AS 1582

Emendamento

Art. 34

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crini

34.1

AS 1582

Emendamento

Art. 35

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in cui hanno sede» aggiungere le seguenti: «o per qualunque altra ragione».

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cm:

35.1

AS 1582

Emendamento

Art. 35

Sopprimere il comma 2.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Gm;

35.2

Art. 35

A.S. 1582

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:**"35-bis. (Disposizioni in materia di concessioni autostradale).*

1. Il ministero delle infrastrutture e trasporti, entro il 31 dicembre 2014, indice le procedure per la messa in gara delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014. Per le concessioni autostradali in scadenza entro il 30 giugno 2017 le procedure dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2015.

2. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014, avvia, in conformità con il codice degli appalti, le procedure di cui al comma 10 dell'art. 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163, inerenti la costruzione e gestione di autostrade da affidare in concessione."

MALAN



35.0.1

~~AS 1582~~

~~Emendamento~~

~~Art. 36~~

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo derivante dalle maggiori entrate determinate dalla disposizione di cui al comma 4-bis.

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "

De Petris

De Petris

36.1

EMENDAMENTO

ART. 37

Al comma 1, sostituire le parole da "per gli appalti di importo" fino a: "soglia comunitaria" con le seguenti: "relative a contratti di importo superiore a 5 milioni di euro".

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: "da trasmettere alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla ricezione. L'ANAC potrà richiedere, nel medesimo termine di 15 giorni, e per una sola volta, integrazioni e chiarimenti e dovrà pronunciarsi definitivamente entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla ricezione degli stessi. Decorsi tali termini, in assenza di comunicazioni, la valutazione si riterrà positiva."

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



37.1

AS 1582

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere b), c) e d)» con le seguenti: «lettere b), c), d) ed e)»

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cioffi

37.2

~~141~~
637

AS 1582

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, fatto salvo, altresì, per l'Autorità nazionale anticorruzione il potere di richiedere l'invio di tali documentazioni a sua discrezione, all'esito di una prima valutazione.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cr.

37.3

~~142~~
638

EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 37

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 132" inserire le seguenti: ", comma 1,".

CIOFFI

Cioffi

37.4

AS 1582


EMENDAMENTO

ART. 37

Al comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 132" aggiungere le seguenti: ", comma 1, lettere b), c) e d)".

→ a inserire

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



37.5



Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 37 del decreto legge in esame introduce l'obbligo di trasmettere le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione;

il testo del citato articolo 37 precisa che dette varianti in corso d'opera debbano essere trasmesse, tramite le sezioni regionali, all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC, anche nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

considerato che

detta previsione risponde alla necessità di aumentare le forme di contrasto ai fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici che, come dimostrano le cronache, riguardano diffusamente le fasi di esecuzione dei contratti, e dunque tutto quello che accade successivamente all'aggiudicazione del contratto di appalto;

a questo riguardo, e con specifico riferimento agli obblighi a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici - oltre alle note e diffusissime deroghe rispetto al Codice dei Contratti previste per la realizzazione delle cd grandi opere - va rilevato che, in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 201/2011, è stato introdotto un regime derogatorio anche per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria;

con l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è stato inserito il comma 2-bis, in base al quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire, e non trova applicazione il Codice dei Contratti;

in merito all'approvazione del citato comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella Deliberazione n. 43 del 4 aprile 2012 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici aveva segnalato quanto segue: *«Il campo di applicazione della norma recata dall'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come introdotto dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214/2011, ovvero la non applicabilità del Codice per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia eseguite dal privato titolare del permesso di costruire, appare eccessivamente ampio. La liberalizzazione introdotta consente all'operatore privato di gestire contratti fino ad un valore di 5 milioni di euro, senza tranciabilità degli eventuali, e consistenti, ribassi d'asta, subappalti, qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori stessi, vigilanza dell'Autorità, per opere di urbanizzazione di pubblica utilità che saranno acquisite al patrimonio comunale»;*

l'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 16 del DPR 380/2001 ha consentito, e consente tuttora, di selezionare, senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, i soggetti che eseguono opere pubbliche - tali vanno considerate le opere di urbanizzazione destinate ad essere acquisite al patrimonio dei Comuni e connesse alle infrastrutture esistenti - a valere su risorse pubbliche perché tali vanno considerati i cd oneri concessori, a detrazione parziale o integrale dei quali le opere in argomento vengono eseguite;

lo stesso comma 2-bis solleva i soggetti che eseguono opere di urbanizzazione di importo fino a 5 milioni di euro - come evidenziato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - dall'obbligo di rispettare tutte le procedure del Codice dei Contratti, finalizzate ad assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle fasi di esecuzione dei contratti pubblici, e dunque senza adeguate garanzie rispetto alla qualità dei lavori eseguiti, all'accertamento del valore economico delle opere e alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi;

impegna il Governo:

ad acquisire dai Comuni l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-bis del DPR 380/2001, sono state realizzate ovvero sono in corso di realizzazione, direttamente dai titolari dei permessi di costruire, con il regime derogatorio previsto dallo stesso comma 2-bis, completo dei relativi quadri tecnico-economici e degli eventuali aggiornamenti degli stessi apportati in corso di esecuzione;

a trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione le informazioni acquisite dai Comuni in ordine alle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-bis del DPR 380/2001, sono state realizzate direttamente da parte dei titolari dei permessi di costruire - e dunque senza l'obbligo di rispettare le disposizioni del Codice dei Contratti - al fine di acquisire le necessarie valutazioni da parte della stessa Autorità sull'applicazione della disposizione in argomento.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Cw

6/1582/8411

Art. 37

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. Alla lettera c-bis del comma 1 dell'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici.

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici.

3. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti «0,7 centesimi»;

b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma.".

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIÈRE

Panizza, Tonini, Fravizzi, Longo, Lanierè

37.0.1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Art. 37

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. All'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati, istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 30%".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 2,8 milioni di euro si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016."

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, TONINI, LANIELE

Foru, Frau, Longo, Laniele,
Laner

37.0.2

EMENDAMENTO

ART. 37

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis (Pubblicazione on-line dei documenti di gara)

1. Al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 70:

- 1) il comma 9, è sostituito dal seguente: "9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile,"
- 2) il comma 10, è sostituito dal seguente: "10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."

GIBIINO



37.0.3

645

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento **Art. 37**

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

Emendamento

1. All'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati, istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 20%".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: "*comunque denominati*", sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,86 milioni di euro si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016."

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, TANINI, LANIERE

Panizza, Fravizzi, Longo, Tanini

Laniera

37.0.4

~~A.S. 1582~~

~~Art. 38~~

Sopprimere l'articolo

Sen. Bisignani
Sen. Calderoli

38.1

A.S 1582

Art. 38

55/10/14 segue
Al comma 1, la parola: sessanta ~~è sostituita~~ con la ~~parola~~: dieci.

Sen. Bisnola
Sen. Calderoli


38.2

A.S 1582


Art. 38

Al comma 1, la parola: sessanta è sostituita con la parola: venti.

Sen. Bisinella



Sen. Calderoli



38. 3

A.S 1582

Art. 38

Al comma 1, la parola: sessanta è sostituita con la parola: trenta.

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli



38.4

650

AS 1582

Emendamento

Art. 38

Al comma 1 sopprimere le parole: «, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crini

38.5

~~143~~ 651

AS 1582

Emendamento

Art. 38

Crimi
Dopo il comma 1, ~~aggiungere~~ *aggiungere* il seguente:

«1.1. Il decreto di cui al comma 1 prevede le modalità operative per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crimi

38.6

AS 1582

Emendamento

Art. 38

unire
Dopo il comma ~~1~~ aggiungere il seguente:

«1.1. Nel decreto di cui al comma precedente sono previste le modalità operative inerenti sia al sito di giustizia amministrativa sia per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crimi

38.7

AS 1582

Emendamento

Articolo 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«38-bis.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di silenzio assenso)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente non può assumere determinazioni in via di autotutela.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza”».

FUCKSIA, PUGLIA

Fucksia

38.0.1

~~212~~ 654

AS 1582

Emendamento

Articolo 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38 bis.

1. All'articolo 21-octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 1, dopo la parola "annullabile", sono aggiunte le seguenti "entro e non oltre 30 giorni dalla sua emanazione".»

FUCKSIA

Fucksia

38.0.2

213 / 655

AS 1582

Emendamento

Articolo 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L'articolo 4, del Testo unico dell'edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001, è sostituito come segue:

“Art. 4

1. Ferma restando la competenza dei comuni nella disciplina dell'attività edilizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, i regolamenti edilizi comunali attualmente vigenti, sono sostituiti dal regolamento ministeriale dei livelli essenziali delle prestazioni degli edifici, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministeri dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento ministeriale. Il regolamento ministeriale deve contenere i principi delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico- estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi".»

FUCKSIA

Fucksia

38.0.3

~~214~~ 656

AS 1582

Emendamento

Articolo 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la conferenza unificata, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m), definisce con decreto, i livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare, determina, in riferimento agli Sportelli Unici Attività Produttive e gli Sportelli Unici per l'edilizia, modalità operative standardizzate, e, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui l'art. 118 della Costituzione, schemi di convenzioni con le Camere di commercio, i Consorzi delle aree di sviluppo industriale e le Associazioni imprenditoriali del territorio.»

FUCKSIA, PUGLIA

Fucksia

38.0.4

~~215~~ 657

AS 1582

Emendamento

Articolo 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 17 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5. Non sono dovuti il costo di costruzione né gli oneri di urbanizzazione, al fine di favorire il riuso e la semplificazione amministrativa per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso senza opere o con opere interne, anche se determinano aumento di superficie senza modifica della sagoma e dei volumi, a condizione che non sia dimostrato dal Comune, entro 30 giorni, un rilevante aggravamento dell'impatto urbanistico.

6. Gli interventi di riuso e di ristrutturazione edilizia non comportano adeguamento degli standard urbanistici.

7. Per favorire il riuso gli interventi di edilizia sostitutiva corrispondono costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, se dovuti, ridotti della metà."»

FUCKSIA

Fucksia

38.0.5

216 658

EMENDAMENTO

ART. 39

Sopprimere l'articolo.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*



39.1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 39~~

Sopprimete *e' annulla*

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

39.2

AS 1582

Emendamento

Art. 39

Sopprimere il comma 1.

De Petris





39.3

EMENDAMENTO

ART. 39

1. Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: "La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento", con le seguenti: "Nel caso in cui riscontri la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento,".

BERNINI BRUNO MANDELLI 

39.4

A.S 1582

Art. 39

*Al comma 1, capoverso ~~comma~~ ¹ 2-bis, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive con le seguenti: La mancanza o
l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive.*

Sen. Bisignella

Sen. Calderoli

39.5

A.S 1582

Art. 39

Art. 39

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, la parola: 50.000 è ~~sostituita~~ con la
parola: 5000.
segue

Sen. Bisignella
Sen. Calderoli

39.6

A.S 1582


Art. 39

14/11/12

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, ~~la~~ parola: 50.000 è ~~sostituita~~ con la
parola: 10.000.

repetit

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli



39.7

AS 1582

Emendamento

Art. 39

Al comma 1, capoverso "2-bis", sopprimere gli ultimi due periodi.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crini

39.8

~~146~~ 666

AS 1582

Emendamento

Art. 39

Al comma 2, ^{colinca} sostituire le parole "è inserito il seguente" con "sono inseriti i seguenti" e, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

"1-quater. In caso di effettivo possesso del requisito alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione al riguardo che risulti incompleta o irregolare non può considerarsi vizio invalidante; la stazione appaltante assegna ai concorrenti, in caso di dichiarazioni mancanti o irregolari, un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione."

De Petris

De Petris

39.9

A.S 1582

Art. 39

Al comma 2, capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni con le seguenti: mancanza o incompletezza delle dichiarazioni.

Sen. Bisignella

Sen. Calderoli

39.10

EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 39

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i criteri per l'individuazione delle irregolarità essenziali e delle dichiarazioni non indispensabili di cui al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 1 del presente articolo. »

CIOFFI



39.11

~~226~~ 669

AS 1582

Emendamento

Art. 39

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crini

39.12

~~147~~ 670

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo ~~39~~, inserire il seguente:

«Art. 39-bis. (Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

1. Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

"6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità".»

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 



39.0.1

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo ~~39~~, inserire il seguente:

«Art. 39-bis. (Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

1. All'articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria."»

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzelli*



39.0.2

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo ~~39~~, inserire il seguente:

Art. 39-bis. (Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nei rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1."»

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Bernini Bruno Mandelli 673



39 A 2

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo ~~39~~ inserire il seguente:

Art. 39-bis. (Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.

3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 



674

39.0.4

70

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo ~~39~~, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis. - 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano:

a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;

b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;

c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207»

BERNINI

Bernini

BRUNO

Bruno

MANDELLI

Mandelli



39.0.5

A.S. 1582

Art. 40

Sopprimerlo c'è un colpo

Sen. Bisignella
Sen. Calbetoni

40.1

676

EMENDAMENTO

ART. 40

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dell'articolo 120, dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), ivi modificata, la lettera a) è sostituita come segue:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata, ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nei rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigenze istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verifica o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione dal giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio".»

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*



40.2

A.S 1582

Art. 40

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: comunque con le parole: ove ne ricorrano i presupposti.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

40.3

678

AS 1582

Emendamento

Art. 40

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «in forma semplificata»;

b) sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta»

CAPPELLETTI, PUGLIA

Cappelletti

40.4

AS 1582

Emendamento

Art. 40

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «in forma semplificata»;

b) al terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta»

CAPPELLETTI, PUGLIA

Capelletti

40.5

~~149~~ 680

AS 1582

Emendamento

Art. 40

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", sopprimere le parole: «in forma semplificata».

CAPPELLETTI, PUGLIA

Cappelletti

40.6

AS 1582

Emendamento

Art. 40

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", quarto periodo, dopo la parola: «nonché», sono inserite le seguenti: «, con parere obbligatorio».

CAPPELLETTI, PUGLIA

Cappelletti

40.7

A 682

AS 1582

Emendamento

Art. 40

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", sesto periodo, le parole: «, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti» sono soppresse.

CAPPELLETTI, PUGLIA



40.8

683

EMENDAMENTO

ART. 40

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: "rientranti nei suddetti limiti" aggiungere le seguenti: "a pena di nullità della sentenza".

Conseguentemente sopprimere le parole da: "; il mancato esame" fino alla fine del comma.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendelli*

40.9



AS 1582

Emendamento

Art. 40

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

CoH

40.10

~~151~~ 685

EMENDAMENTO

ART. 40

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

40.11



EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 40

Al comma 1, lettera b), capoverso "8-bis", sostituire le parole da: "anche qualora" a: "irreversibili" con le seguenti: "solo qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili".

CIOFFI



40.12

AS 1582

Emendamento

Art. 40

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»

b) le parole da: «effettua» a «sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «esprime un parere in ordine agli esiti di tale sperimentazione.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



40.13

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 40 reca misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici. Tale articolo prescrive che : il giudizio viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il collegio, quando dispone misure cautelari, possa subordinare l'efficacia delle stesse alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore; le parti, per un periodo sperimentale di due anni, debbano contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense, l'Avvocato generale dello Stato nonché le associazioni categoria degli avvocati amministrativisti;

l'articolo 41 reca misure per il contrasto all'abuso del processo disponendo che: in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati; nelle controversie in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite;

considerato che :

il combinato disposto dei due articoli in premessa crea condizioni atte a scoraggiare l'accesso alla giustizia amministrativa da parte di cittadini ed imprese nonché a limitare la portata della tutela giurisdizionale ad essa affidata sugli atti della pubblica amministrazione introducendo, in particolare, delle norme speciali sulla delicata materia degli appalti pubblici;

con le disposizioni poste all' articolo 40, il Governo ha inteso intervenire sul versante dell'organo giudicante, limitandone, di fatto, la capacità di intervento e la pienezza della tutela esercitata attraverso la disposizione di una sentenza in forma semplificata da realizzare in tempi ristretti, ponendo al contempo una serie di 'paletti' nei confronti delle parti ricorrenti attraverso -su tutti- la costrizione a contenere gli atti difensivi entro i limiti di sinteticità stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, con deroghe in base al valore - non meglio specificato né quantificato in termini misurabili e certi - dei 'diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti';

a quanto sopra si aggiunga che, qualora il ricorso venisse accolto, l'efficacia delle misure cautelari assunte - per un massimo di sessanta giorni - a tutela della legalità dei procedimenti in tema di appalti pubblici può comunque essere subordinata ad una cauzione in denaro a carico del ricorrente; e che, all'articolo 41, la parte soccombente promotrice di un ricorso giudicato temerario, è interessata da un rilevante quanto aleatorio

aggravio del complesso delle sanzioni già previste per tale fattispecie all'articolo 26 del codice del processo amministrativo;

valutato che

l'introduzione di misure volte non soltanto a sveltire i tempi dei procedimenti ma, sostanzialmente, a dissuadere dall'accesso alla giustizia amministrativa non trova giustificazione in termini di smaltimento del contenzioso poiché, al gennaio 2014, il numero dei giudizi definiti presso i Tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato è stato pari a quasi il doppio dei nuovi ricorsi pervenuti (giudizi definiti 114.592; ricorsi pervenuti 64.483). E che ciò – come osservato dal Presidente del Consiglio di Stato in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 - “ha comportato una consistente diminuzione delle pendenze, che si attestano su un numero di circa 322.000 ricorsi, seguendo una linea discendente che, negli ultimi cinque anni, ha più che dimezzato le pendenze stesse (da 667.582 del 2009 agli attuali 322.456). Realizzando, in tal modo, per i procedimenti amministrativi, la piena realizzazione del principio di ragionevole durata dei processi, sancito dalla Carta costituzionale e dal codice del processo amministrativo, secondo i parametri più volte affermati dalla Corte europea dei diritti umani, pari a tre anni per il primo grado e a due anni per il secondo grado”;

ricordato che, in tema di limitazione delle misure cautelari, di cui all'articolo 40 con l'introduzione di una eventuale cauzione subordinante l'efficacia delle stesse, la disponibilità di tali misure è strumentale alla effettività della tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione e costituisce - continua il Presidente del Consiglio di Stato - espressione del principio in virtù del quale “la durata del processo non deve andare in danno del ricorrente che ha ragione nonché, come tale, essa non è né limitabile né, tanto meno, eliminabile”;

impegna il Governo:

a introdurre, con riferimento alle norme in tema di accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici e di misure per il contrasto all'abuso del processo, specifiche limitazioni volte ad eliminare qualsivoglia margine di indebita discrezionalità nell'applicazione di detta normativa a detrimento degli intangibili principi costituzionali di uguaglianza davanti alla legge, del diritto di agire in giudizio e di difendersi liberamente; nonché a preservare la pienezza della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici garantendo tempi e modi consoni alla delicatezza della materia; prevedendo, infine, che le norme di cui agli articoli 40 e 41 debbano applicarsi sperimentalmente per un periodo di tempo transitorio non superiore ad un anno.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

6 / 1582 / 85 / 1

EMENDAMENTO

ART. 41

Sopprimere l'articolo.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzoni*

41.1




AS 1582

Emendamento

Art. 41

Sopprimere l'articolo.

CAPPELLETTI, PUGLIA



41.2

~~A.S. 1582~~

~~Art. 41~~

Sopprimere *elavato*

[Signature]
Sen. Bisignella
[Signature]
Sen. Calderoli

41.3

AS 1582

Emendamento

Art. 41

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate» con le seguenti: «comunque non superiori alla metà delle spese liquidate»

CAPPELLETTI, PUGLIA



41.4

~~153~~ 694

AS 1582

Emendamento

Art. 41

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate» con le seguenti: «comunque pari alle spese liquidate».

CAPPELLETTI, PUGLIA



41.5

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 41

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "motivi manifestamente infondati." aggiungere le
seguenti: «Si applica il precedente periodo alla condotta abusiva del ricorrente, che abbia
fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito,
ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione di legge.»*

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIACE

Buemi, Longo, Laniece

41.6

~~14~~

696

A.S 1582

Art. 42

Sopprimete e' uolo

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli


42.1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 42~~

Sopprimendo l'articolo

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli


42.2

~~A.S. 1582~~

~~Art. 43~~

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere, con la seguente: sono.

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli



43.1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 44~~

Sopprimere il titolo.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

44.1

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e innanzi al Giudice di Pace»

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.2

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «1 ottobre 2014».

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.3


AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni relative all'obbligatorietà del processo civile telematico si applicano anche ai procedimenti innanzi il giudice di pace.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.4

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligatorietà del deposito telematico si applica a tutti gli atti, inclusi l'atto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.5

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti di costituzione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, il valore legale del deposito telematico è riconosciuto anche oltre il 31 dicembre 2014.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.6

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 9, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le parole: "; a decorrere dal 1 gennaio 2015 per gli Uffici del Giudice di pace limitatamente ai procedimenti civili"»

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.7

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligatorietà del processo civile telematico si applica agli atti e provvedimenti di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, ivi compresi gli assistenti giudiziari, i custodi, i notaï, gli amministratori di sostegno e i tutori, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i Pubblici Ministeri."»

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.8

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, le parole: "successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario"»

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.9

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: ", e dei periti estimatori"»

CAPPELLETTI, PUGLIA



44.10

A.S 1582

Art. 44

Al comma 2, lettera b), capoverso ^{N 11} ~~comma~~ 5, sopprimere la parola: non.

Sen. Bisignella
Bisignella
Sen. Calderoli
Calderoli

44.11

AS 1582


Emendamento

Art. 44

Al comma 2, lett. b) dopo le parole "accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione" aggiungere le seguenti:

"e dei servizi di cancelleria"

Bertorotta, Puglia



44.12

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 2, lett. b) aggiungere , in fine, il seguente periodo:

“ Il Ministro della Giustizia non anticipa il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico se il Consiglio dell'Ordine interessato, constatata e dimostrata l'effettiva impossibilità da parte delle cancellerie, formula espressa richiesta di non anticipazione.”

Bertorotta, Puglia



44.13

AS 1582

Emendamento

Art. 44

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

De Petris

De Petris

44.14

AS 1582

Emendamento

Art. 44


Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono aggiunti i seguenti:

"9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

9-quater. A decorrere dal 30 giugno 2016 nei procedimenti civili innanzi al giudice di pace, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."»

CAPPELLETTI, PUGLIA





44.15

A.S 1582

Art. 44

Al comma 2, lettera c), capoverso ~~comma~~¹¹ 9-ter, quarto periodo, sopprimere la parola: non.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli


44.16

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 44 del decreto in esame, contenente modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, volte a garantire l'uniforme applicazione dello stesso sul territorio nazionale;

in particolare, tale obbligatorietà dinanzi al tribunale ordinario si applica ai procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli precedenti si applica a partire dal 31 dicembre 2014; per le corti di appello l'obbligatorietà decorre dal 30 giugno 2015;

il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall'autorità giudiziaria;

dal momento che non tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti sono obbligati al deposito degli atti e dei provvedimenti, di fatto si creeranno dei fascicoli "misti" formati in parte da atti o provvedimenti cartacei ed in parte da atti o provvedimenti telematici;

la digitalizzazione dell'iter giudiziario verrebbe pertanto neutralizzata nel caso in cui alcuni atti siano memorizzati in forma digitale nella consolle a disposizione dei vari soggetti ed altri atti o provvedimenti siano contenuti nel fascicolo in versione cartacea per dare continuità allo stesso;

tra i soggetti non obbligati all'utilizzo del Processo Civile Telematico vi sono anche i magistrati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'obbligatorietà del processo civile telematico anche per i provvedimenti dei magistrati, al fine di evitare che parte degli atti siano in formato elettronico e parte in formato cartaceo nel fascicolo, con conseguente aggravio del lavoro svolto dalle Cancellerie presso i Tribunali.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crimi

6/1582/86/1

716

~~A.S. 1582~~

~~Art. 45~~

Sopprimere l'articolo

Sen. Bismella
Sen. Calderoli

45.1

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«a0) all'articolo 57:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Egli riceve firmati digitalmente dal giudice tutti gli atti e i provvedimenti dei quali deve essere formato processo verbale."

2) il terzo comma è soppresso;»

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.2

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 126, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

"Il processo verbale è firmato digitalmente dal giudice ed immediatamente trasmesso dallo stesso al cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il giudice, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale."»

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.3

AS 1582


Emendamento

Art. 45

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale."»

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.4

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere, se presente. In tal caso, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale."»

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.5

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sottoscritto» aggiungere la seguente: «digitalmente»

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.6

EMENDAMENTO

ART. 45

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "dal cancelliere", aggiungere le seguenti:
"ovvero dal giudice".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

45.7



AS 1582

Emendamento

Art. 45

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 130, è sostituito dal seguente:

"Art. 130.

(Redazione del processo verbale).

Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale d'udienza.

Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed è immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne fa espressa menzione nel verbale."»

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

"Art. 180.

(Forma di trattazione).

La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice."»

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.8

~~171~~ 724

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il testo integrale della sentenza», aggiungere le seguenti: «o di altro provvedimento».

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.9

~~108~~ 725

EMENDAMENTO

ART. 45

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 285."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendelli*

45. 10



AS 1582


Emendamento

Art. 45

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

<b-bis) all'articolo 153, secondo comma, dopo le parole: "per causa ad essa non imputabile" sono aggiunte le seguenti: "anche in caso di decadenza dal termine per il deposito telematico di atti processuali causata da disfunzioni del sistema informatico e/o di cancelleria";>

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.11

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 153, è aggiunto il seguente:

"ART. 153-bis.

(Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti).

1. In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico del dominio Giustizia.it.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.12

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

"Art. 180.

(Forma di trattazione).

La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice."»

CAPPELETTI, PUGLIA



45.13

~~172~~ 729

AS 1582

Emendamento

Art.45

Al comma 1, lettera c) è aggiunto il seguente periodo:

« ed è aggiunto, infine, il seguente ~~periodo~~ comma
4. Nel processo verbale si da conto dell'accettazione e della formulazione di osservazioni.»

Bertorotta, Puglia



45.14

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 17, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "per estratto" sono sostituite dalle seguenti "integralmente".»

CAPPELLETTI, PUGLIA



45.15

~~173~~ 731

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

L'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame modifica l'articolo 207 del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo verbale di assunzione dei mezzi di prova nel processo civile. In particolare, prevede che le dichiarazioni rese in udienza dalle parti e dai testimoni debbano essere riportate in prima persona nel verbale di assunzione nonché lette al dichiarante il quale però, contrariamente alla norma previgente, non deve più sottoscriverle;

la trascrizione nel verbale d'udienza delle dichiarazioni rese dai testimoni e dalle parti nel corso dell'udienza dovrebbe essere effettuata dal cancelliere, sotto la direzione del giudice: trattandosi di atto pubblico, esso fa piena prova fino a querela di falso. Come noto, tuttavia, nella prassi ciò non avviene a causa dell'elevato volume delle cause civili e della carenza di personale di cancelleria. Di tale compito si fanno quindi carico, solitamente, i difensori previa autorizzazione del giudice. In un tal contesto, la sottoscrizione del verbale di assunzione da parte del dichiarante rappresenta una garanzia circa la paternità delle dichiarazioni rese e la corrispondenza tra quanto riferito e quanto trascritto nel verbale;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a prevedere la sottoscrizione del verbale di assunzione da parte del dichiarante, quale garanzia della paternità delle dichiarazioni rilasciate e della corrispondenza con quanto in esso trascritto.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Cur

G / 1582 / 8711

AS 1582

Emendamento

Art. 45

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«ART. 45-bis.

(Modifiche alle disposizioni attuative del codice civile per l'unificazione del rito in materia di diritto di famiglia).

1. All'articolo 38, primo comma, delle disposizioni attuative del Codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile."
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, anche ai procedimenti in corso, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

CAPPELLETTI, PUGLIA




45.0.1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 46~~

Sopprimere l'articolo


Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

46.1

AS 1582

Emendamento

Art. 46

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 147 del codice di procedura civile, dopo le parole: "le notificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le notifiche ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53,".»

CAPPELLETTI, PUGLIA



46.2

~~AS 1582~~

~~Emendamento~~

~~Art. 46~~

Sopprimere il comma 2.

De Petris

De Petris

46.3

~~A.S. 1582~~

~~Art. 47~~

Sopprimetelo. C'è il 105

Sen. Bisnella

Sen. Calderoli


47.1

AS 1582

Emendamento

Art. 47

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «30 settembre».

CAPPELLETTI, PUGLIA



47.2

AS 1582

Emendamento

Art. 48

Sopprimere l'articolo

CAPPELLETTI, PUGLIA



48.1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 48~~

Sopprimere e be ad

Sen. Bisignella
Sen. Calderoli

48.2

A.S. 1582

Art. 48

Al comma 2, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: novantesimo.

Sen. Bisignella
Sen. Calderoli

48.3

741

~~AS 1582~~

~~Art. 49~~

Sopprimere l'articolo

Sen. Bisinella
Bisinella
Sen. Calderoli
Calderoli

49.1

AS 1582


Emendamento

Art. 49

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3-bis è abrogato.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



49.2

AS 1582

Emendamento

Art. 49

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "pagamento contestuale", sono aggiunte le seguenti: "e telematico".»

CAPPELLETTI, PUGLIA



49.3

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 49, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame modifica l'articolo 17 del D.Lgs 546/1992, recante la disciplina del luogo delle notificazioni e comunicazioni nel processo tributario. In particolare, aggiunge al detto articolo il comma 3 bis secondo il quale "in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria";

la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata può dipendere da svariati fattori: potrebbe dipendere da problemi di insufficienza di memoria della casella del ricevente così come da problemi di trasmissione/consegna del messaggio insiti nel sistema stesso. In tali casi, se è vero che la ricevuta di mancata consegna della PEC, inoltrata al mittente entro le ventiquattro ore successive all'invio, riporta il motivo della mancata consegna dello stesso, è altrettanto vero che non sempre il contenuto di tale messaggio risulta facilmente intellegibile all'operatore né risulta agevole individuare le cause del mancato inoltro;

in assenza di validi elementi dai quali poter attribuire con certezza la causa del mancato inoltro a inadempienze del destinatario, appare quindi oltremodo inopportuno far discendere per quest'ultimo conseguenze così onerose, quali la comunicazione mediante deposito in segreteria della commissione tributaria: in tal caso, infatti, il destinatario della comunicazione potrebbe venire a conoscenza del contenuto della comunicazione soltanto recandosi presso la segreteria della commissione tributaria; tuttavia, ciò potrebbe avvenire anche a distanza di tempo ovvero dopo il decorso di termini processuali rilevanti ai fini del processo (a prescindere dall'effettiva conoscenza della comunicazione, infatti, gli effetti della notifica o comunicazione decorrono dalla data di deposito dell'atto o provvedimento da comunicare/notificare presso la segreteria della commissione tributaria): si pensi alla comunicazione relativa alla data di fissazione dell'udienza dalla quale decorrono i termini perentori per il deposito di documenti e per la presentazione di memorie; alla comunicazione del dispositivo della sentenza e della data di deposito della stessa, dalla quale decorrono i termini per l'impugnazione;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad escludere che la mancata trasmissione della PEC comporti come conseguenza la comunicazione mediante deposito presso la segreteria della commissione tributaria ovvero a prevedere quantomeno strumenti alternativi di comunicazione tali da garantire un adeguato grado di conoscenza o conoscibilità della comunicazione da parte del destinatario.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

6 / 1582 / 88 / 1

745

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

il provvedimento in esame prevede anche modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, che riguardano l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione;

l'articolo 49 (recante Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) ha la finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali;

in particolare, al comma 2 viene apportata una modifica all'articolo 248, comma 2, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. È fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito;

il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale; le tabaccherie mediante lottomatica; il modello F23. All'atto dell'iscrizione a ruolo l'istante deve pagare il contributo dovuto negli importi previsti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite dei generi di monopolio e di valori bollati la ricevuta è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante il pagamento e l'importo. Tale contrassegno cartaceo è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo ed in caso di deposito telematico degli atti deve essere portato fisicamente presso le cancellerie dei Tribunali che provvedono ad effettuare i dovuti controlli ed inseriscono il contrassegno nel relativo fascicolo.

Tale attività di verifica e di riordino del fascicolo da parte delle Cancellerie impiega parecchio tempo delle risorse umane addette, attività che invece non deve essere eseguita in caso in cui il pagamento del contributo avvenga in forma telematica.

impegna il Governo:

a valutare di prevedere il pagamento obbligatorio in via telematica del contributo unificato di cui all'articolo 14 comma 1 del DPR 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico delle Spese di Giustizia),

per evitare controlli manuali da parte delle Cancellerie dei Tribunali nonché eventuali ritardi nella gestione degli atti giudiziari.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gm

G/1582/89/1

AS 1582

EMENDAMENTO

ART. 50

Sopprimeré l'articolo.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzoni*

50.1



~~A.S. 1582~~

~~Art. 50~~

Sopprimete l'articolo

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli

50.2

749

AS 1582

Emendamento

ART. 50

Al comma 1, capoverso ~~art.~~ ^{Art} 16-octies, al comma 1:

- 1) sostituire le parole « , mediante l'impiego del », con le seguenti: « . L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il »;
- 2) sostituire le parole « . Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti d'appello », con le seguenti: « , nonché »;
- 3) abrogare le parole « dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali »;
- 4) aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari e i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo. »;

De Petris

De Petris

50.3

AS 1582

Emendamento

Art. 50

Al comma 1, capoverso "ART. 16-octies", comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A coloro che svolgono il tirocinio formativo ai sensi del citato articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013 è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese non inferiore a euro 500. Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014. Quanto ai 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi da riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



50.4

~~182~~ 757

AS 1582

Emendamento

ART. 50

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1bis. Dal 1 gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno impiegati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'art. 1 comma 344 , legge n. 147 del 27 dicembre 2013.».

De Petris



50.5

~~50~~ 752

AS 1582

Emendamento

Art. 50


Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, sono utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1, comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



50.6

AS 1582

EMENDAMENTO

ART. 50

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

BERNINI *Bernini*
BRUNO *Bruno*
MANDELLI *Mandelli*

50.7



754

79

EMENDAMENTO

ART. 50

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 11-bis.

BERNINI *Bernini*
BRUNO *Bruno*
MANDELLI *Amadori*

50.8



S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 50

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. Nell’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, è aggiunta la seguente lettera:

«*d-bis*) una scheda, aggiornata dal cancelliere titolare dell’Ufficio del processo e controfirmata dal magistrato che procede, indicante le date ed i fatti rilevanti ai fini della prescrizione del procedimento civile o penale, e la data secondo la quale è attualmente prevedibile che debba maturare l’improcedibilità di cui all’articolo 346-*bis* del codice di procedura penale.».

2-ter. Nel Titolo III del libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 sono inseriti i seguenti:

«Art. 346-*bis*. - (*Prescrizione del procedimento*). – 1. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 346-*ter*:

- a) dal momento in cui è pervenuta all’autorità giudiziaria una notizia di reato sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale;
- b) dal provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato dichiarato aperto il dibattimento;
- c) dalla dichiarazione di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
- d) dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
- e) dalla sentenza che definisce il giudizio di appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
- f) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata nuova sentenza da parte della Corte di cassazione.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere aumentati sino a sei mesi. Tale ulteriore termine viene imputato a quello della fase precedente, ove non sia stato completamente utilizzato, ovvero a quello della fase successiva, che viene ridotto per la durata corrispondente.

1/5
756

e/
1/2

3. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento.

Art. 346-ter. - (*Sospensione del corso della prescrizione del procedimento*). - 1. Il corso dei termini indicati nell'articolo 346-bis è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati;

d) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

2. Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.

5. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per taluno di essi opera anche nei confronti degli altri.

Art. 346-quater. - (*Richiesta di prosecuzione*). - 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

16
757

e/e

4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

2-*quater*. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato:

a) in venti anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

b) in quindici anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in dieci anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

d) in cinque anni, se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;

e) in tre anni, se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e dall'ammenda si applicano i termini di cui alla lettera d) del primo comma».

2-*quinqüies*. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Mancata attuazione della prescrizione*). – La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato».

2-*sexies*. Nel comma 2, dell'articolo 345, del codice di procedura penale le parole: «La stessa» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui all'articolo 346-*bis*, la stessa».

2-*septies*. Nei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato.»

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO *X LANZELLE*

Buemi, Longo, Longo

X 758

50.9

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582)

premesso che:

le disposizioni in materia di lavoro pubblico, di cui all'articolo 50 del decreto in esame, non sembrano idonee a raggiungere l'obiettivo di un intervento di riforma e di taglio degli sprechi in grado di rilanciare il valore e la funzione della Pubblica Amministrazione in quanto le modalità organizzative e i compiti del personale giudiziario e di eventuali figure utilizzate nell'"ufficio per il processo" devono essere demandate alla contrattazione integrativa e rispondere ad un modello organizzativo preciso che metta al centro il servizio;

così come enunciata la norma risponde, più che a un modello di organizzazione, alla creazione dello "staff" del Giudice;

se applicata in tal modo creerebbe gravi rallentamenti nella struttura organizzativa con l'ingresso disordinato di più figure esterne con compiti non ben definiti, inoltre l'istituzione dell'ufficio per il processo deve necessariamente passare per la valorizzazione del personale interno che attende da tempo un riconoscimento professionale, senza dimenticare che la complessità del modello organizzativo, inoltre, richiede l'utilizzo del personale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 147/13 tramite un contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2015, pertanto risulta evidente che i 2924 lavoratori/precari della giustizia ricevano al più presto una risposta che costituisca concretamente il punto di partenza per una funzione pubblica moderna, rispondente alle aspettative dei cittadini, volano dello sviluppo dell'economia del Paese, che possa rimettere al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di demandare alla contrattazione nazionale integrativa le scelte relative a nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare sia per la costituzione dell'ufficio per il processo che per gli ufficiali e funzionari giudiziari tenendo in considerazione l'utilizzazione di contratti a tempo determinato di un anno per l'assunzione dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio (articolo 1, comma 344, legge 147/2013) per lo smaltimento dell'arretrato tramite progetti specifici.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crini

G/1582/40/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge in corso di conversione apporta modifiche all'articolo 73 del decreto legge 69/2013, recante la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

il periodo di formazione teorico-pratica previsto dalla citata disposizione è ammesso esclusivamente presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata nonché presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali; sono dunque escluse le commissioni tributarie;

il processo tributario non può considerarsi un processo "minore" rispetto a quello civile, penale o amministrativo; il procedimento disciplinato dal D.Lgs 546/1992, infatti, segue le forme e le fasi previste nel processo amministrativo, oltre a richiamare espressamente la normativa prevista dal codice di procedura civile per tutto quanto non espressamente disciplinato dal detto decreto;

il tirocinio pratico presso le commissioni tributarie può certamente contribuire alla formazione professionale dei futuri magistrati togati, soprattutto in considerazione del loro crescente impiego all'interno delle commissioni tributarie;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del citato decreto-legge 69/2013 anche presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Cr

G / 1582 / 91 / 1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 51~~

Sopprimere. *Donato*

Sen. Bisignella
Bisignella
Sen. Calderoli
Calderoli

51.1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 51~~

Al comma 1, sostituire le parole: almeno quattro ore nei giorni feriali con le seguenti: almeno sei ore in tutti i giorni dal lunedì al sabato, e comunque almeno due pomeriggi nei giorni feriali tra loro non consecutivi per non meno di tre ore in aggiunta alle sei ore.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

51.2

EMENDAMENTO

ART. 51

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fino alla piena entrata in vigore delle disposizioni sul processo telematico, per il processo civile e penale deve essere garantita la possibilità di deposito degli atti nelle ore di servizio."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendoli*

51.3



763

EMENDAMENTO

ART. 51

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: "avvenuta consegna" con la seguente: "accettazione".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzelli*

51.4



AS 1582

Emendamento

Art. 51

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da «più messaggi di posta elettronica certificata», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «più messaggi di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa anche regolamentare sul processo civile telematico. Sono tempestivi i depositi la cui ricevuta di avvenuta consegna perviene entro la fine del giorno di scadenza.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



51.5

AS 1582

Emendamento

Art. 51

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quando è eseguito» con le seguenti: «quando il primo messaggio di posta elettronica certificata è inviato»

CAPPELLETTI, PUGLIA



51.6

AS 1582

Emendamento

Art. 51

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il deposito si considera tempestivo anche quando il messaggio di posta elettronica certificata non viene consegnato nei termini per cause imputabili alla capacità di memoria dei sistemi informativi degli uffici giudiziari.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



51.7

AS 1582

Emendamento

Art. 51

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia.it ovvero da altra causa ad essa non imputabile."»

CAPPELLETTI, PUGLIA



51.8

~~A.S. 1582~~

~~Art. 52~~

Sopprimere *o* *o* *o*

Sen. Bisinella
Bisinella
Sen. Calderoli
Calderoli

52.1

AS 1582

Emendamento

Art. 52

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis", secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i dati contenuti nei registri di cancelleria.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



52.2

AS 1582

Emendamento

Art. 52

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis", sostituire il quarto periodo, con il seguente: «Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



52.3

EMENDAMENTO

ART. 52

Al comma 1, lettera a) capoverso 9-bis dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente:
"Le regole tecniche vigenti nella materia del processo civile telematico restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendoli*

52.4



AS 1582

Emendamento

Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti e documenti del processo ed attestare per ogni effetto di legge la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti."»

CAPPELLETTI, PUGLIA



52.5

EMENDAMENTO

ART. 52

Dopo l'articolo ~~52~~ aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis. – (Disposizioni volte alla semplificazione e all'adeguamento alla riforma per l'esercizio della professione forense). – 1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «fino al secondo anno successivo» sono sostituite da: «fino al terzo anno successivo».

Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge le parole: "per i primi due anni" sono sostituite dalle seguenti: " per i primi tre-anni".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendoli*



52.0.1

EMENDAMENTO
DDL 1582

Dopo l'articolo ~~52~~, inserire il seguente:

"Art.52-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. "

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

52.0.2

~~A.S. 1582~~

~~Art. 53~~

Sopprimere l'articolo

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

53.1

AS 1582

Emendamento

Art. 53

Sostituire l'articolo ~~53~~ con il seguente:

«ART. 53.

(Norma di copertura finanziaria).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 18 milioni per il 2014 e 53 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento - entro il limite dello 0,3 per cento - del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per compensare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b), e c).»

GIARRUSSO, PUGLIA, BERTOROTTA

Giarrusso

53.2

AS 1582

Emendamento

Art. 53

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

"1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

BERTOROTTA



53.3

AS 1582

Emendamento

Art. 53

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis.

1-bis. All'onere derivante da quanto previsto dal comma 1, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati".

De Petris

De Petris

53.4

~~A.S. 1582~~

~~Art. 53~~

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera g) sostituire le parole: euro 1.686 con le seguenti: euro 1.850.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

53.5

A.S 1582

Art. 53

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: euro 25.

Conseguentemente alla lettera g) sostituire le parole: euro 1.686 con le seguenti: euro 1.900.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli


53. 6

A.S 1582

Art. 53

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 5.200 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 43.

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli





53.7

782

A.S 1582

Art. 53

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 35.



Sen. Bisinella

Sen. Calderoli


53.8

A.S 1582

Art. 53

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 37.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli


53.9

784

AS 1582

Emendamento

Art. 53

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Ciani

53.10

AS 1582

Emendamento

ART. 53

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1bis. Il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'art. 52 del presente decreto-legge è impegnato per dare attuazione alle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020.».

De Petris

De Petris

53.11

AS 1582

Emendamento

Art. 53

Al comma 2, sostituire le parole: "Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio." **con le seguenti:** "Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio."

De Petris

De Petris

53.12

~~83~~ 787

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in esame prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad evitare per il futuro ulteriori aumenti del contributo unificato.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gu

6/1582/92/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in corso di conversione prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a ridurre il costo del contributo unificato.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Cw

G / 1582 / 93 / 1

A.S 1582

Art. 53

Dopo l'articolo ~~53~~, aggiungere il seguente:


ART. 53-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli


53.0.1